SFBM - 03/11/2026 - 0000492 Class: ACQ SEGR_ACQ

SERVIZI FONDO BOMBOLE METANO S.p.A.

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS N. 36/2023 DI UN SERVIZIO RELATIVO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER LO STABILIMENTO SFBM DI SAN LAZZARO DI SAVENA

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la necessità di SFBM S.p.A. di avvalersi di un servizio relativo alla sorveglianza sanitaria per la sede di SFBM di San Lazzaro di Savena;

A TAL FINE SFBM ha effettuato il confronto di n. 3 offerte provenienti da altrettanti operatori economici ed è stata individuata quale offerta maggiormente conforme alle esigenze di SFBM quella presentata dalla societa' Sicermed Med S.r.l.;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico - professionale;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, in primo luogo per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO che l'art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti procedono, "all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"

APPURATO che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

VISTA l'offerta presentata dalla società **Sicermed Med S.r.l.** prt. SFBM - 28/10/2026 - 0000484 Class: HSEQ HSE la quale è stata valutata conforme dall'unità richiedente di SFBM;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n.36/2023 è l'Avvocato Maria Giuseppina Carella;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VERIFICATO che non è necessario redigere il DUVRI previsto dall'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, in quanto l'attività non comporta rischi di natura interferenziale;

RITENUTO di affidare il servizio in questione alla società **Sicermed Med S.r.l.** con sede legale in Via Francesco Zanardi 522 CAP 40131 Bologna (BO) in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante;

ACQUISITO il CIG BD8BD44568

DETERMINA

DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Decreto legislativo n. 36/2023 per le ragioni esplicitate in preambolo la fornitura in questione alla società Sicermed Med S.r.l. con sede legale in Via Francesco Zanardi 522 CAP 40131 Bologna (BO) per un importo pari ad euro 60.000,00 iva esclusa precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Il presente provvedimento è pubblicato nella sezione del sito di SFBM bandi di gara e contratti. Ai fini della trasparenza, di seguito il link relativo alla pubblicazione in BDNCP: https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/BD8BD44568

Roma, 03 Novembre 2026

L'Amministratore Unico

Marco Mele

Marco Mele
03.11.2026
16:12:39
GMT+01:00